



## Procedura per la segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing policy)

### Art. 1 – Finalità e oggetto

1. La presente Procedura è emessa in attuazione dell'art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha introdotto l'art. 54 bis del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici", del Piano Triennale Anticorruzione e del Codice di Comportamento dell'Ateneo.
2. La finalità della presente Procedura è quella di favorire nella comunità universitaria la comprensione e la pratica della segnalazione di illeciti come atto di manifestazione di senso civico che può facilitare l'emersione di fatti corruttivi o comunque pregiudizievoli per l'Ateneo e per l'interesse collettivo di tutte le sue componenti e stimolare l'attivazione di misure preventive.
3. L'obiettivo specifico perseguito dalla presente Procedura è quello di fornire al dipendente che sia venuto a conoscenza di situazioni che prefigurano illeciti o fatti corruttivi – verificatisi all'interno dell'Ateneo o comunque ad esso relativi - indicazioni chiare sulle modalità di trasmissione delle segnalazioni e sulle forme di tutela previste dall'ordinamento e acquisite dall'Università degli Studi di Brescia.
4. L'Università degli Studi di Brescia tutela i dipendenti che segnalano illeciti (*whistleblower*) garantendone l'anonimato fin dall'invio della segnalazione e per tutto il corso del procedimento e facendo rispettare il divieto di discriminazioni nei loro confronti, a norma dell'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001.
5. La tutela si estende ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Università. Essi possono decidere di trasmettere la segnalazione, oltre che ad Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora innanzi ANAC), al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (d'ora innanzi RPCT) dell'amministrazione per la quale l'impresa opera.
6. La tutela del *whistleblower* rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione.

### Art. 2 Le segnalazioni

1. Perché al segnalante possa accordarsi la tutela prevista dall'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 devono ricorrere i seguenti presupposti:
  - Il segnalante deve rivestire la qualifica di "dipendente pubblico" o equiparato;
  - La segnalazione deve avere ad oggetto "condotte illecite";
  - Il dipendente deve essere venuto a conoscenza di tali "condotte illecite" "in ragione del proprio rapporto di lavoro";
  - La segnalazione deve essere effettuata "nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione";
  - La segnalazione deve essere inoltrata ad almeno uno delle quattro tipologie di destinatari

indicati nell'art. 54-bis (RPCT, ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria o contabile) considerando che la segnalazione al RPCT deve essere la favorita in prima istanza.

### **Art. 3 Definizione e contenuti delle segnalazioni di illeciti**

1. Per segnalazione di illeciti si intende qualunque segnalazione avente come oggetto fatti, anche omissivi, contrari a leggi dello Stato, Statuto, Regolamenti, Circolari e Codici dell'Ateneo, commessi da membri della comunità universitaria nell'esercizio delle proprie funzioni e degli incarichi assegnati. Le fattispecie da considerare come illeciti si estendono dunque oltre la rilevanza penale e comprendono anche azioni poste in essere in violazione del Codice Etico, del Codice di Comportamento e di altre disposizioni normative, fatti suscettibili di arrecare pregiudizio al patrimonio o all'immagine dell'Ateneo o suscettibili di arrecare danno alla salute e alla sicurezza dei dipendenti e degli studenti dell'Ateneo. Possono formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il *whistleblower* ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.

2. Il dipendente che segnala illeciti deve essere in grado di fornire elementi circostanziati della situazione illecita pervenuta a sua conoscenza. Una segnalazione è ritenuta circostanziata se contiene, ove possibile, i seguenti elementi:

a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Ateneo;

b) una chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione;

c) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le condotte in ipotesi illecite;

d) se conosciute, le generalità o altri elementi utili ad identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere le condotte oggetto della segnalazione;

e) se conosciuti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulle condotte oggetto di segnalazione;

f) se noti, l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza delle condotte oggetto della segnalazione;

g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione.

3. Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

4. Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, vengono archiviate e non vengono prese in considerazione.

### **Art. 4 Canali e modalità per la segnalazione di illeciti**

1. Le segnalazioni di illecito devono essere indirizzate al RPCT, secondo una delle seguenti modalità:

- inviando una comunicazione email attraverso l'indirizzo di posta elettronica segnalazioneilleciti@unibs.it presidiato esclusivamente dal RPCT e dalle unità di personale direttamente incaricate di tale compito dallo stesso RPCT;
- inviando una lettera in doppia busta chiusa tramite posta ordinaria o interna, indirizzata al RPCT Università degli Studi di Brescia, Piazza del Mercato, 15 – 25121 Brescia, con apposta sulla busta la dicitura "Riservata personale".

2. All'atto del ricevimento della segnalazione i dati identificativi del segnalante saranno secretati per tutta la durata del procedimento. La segnalazione viene gestita esternamente al sistema documentale

di Ateneo per garantire l'anonimato. Ai segnalanti è garantito l'anonimato e l'identità potrà essere rivelata solo ed esclusivamente nei casi previsti al successivo art. 5. La violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante comporta la violazione dei doveri d'ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle relative sanzioni. La trasmissione della segnalazione a soggetti interni all'amministrazione dovrà avvenire sempre previa eliminazione di tutti i riferimenti che consentano di risalire all'identità del segnalante.

3. Qualora la segnalazione dovesse essere trasmessa ad altre strutture, queste avranno cura di trasmettere la segnalazione all'indirizzo e-mail sopra indicato o, in caso di documentazione arrivata via posta ordinaria/interna, di farla pervenire direttamente al RPCT.

4. Eventuali comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dall'amministrazione nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione vanno trasmesse ad ANAC. Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT dell'Università, egli offre il supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste.

5. Qualora il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, il Direttore Generale lo sostituisce nella gestione a analisi della segnalazione.

### **Art. 5 Gestione delle segnalazioni**

1. Ad ogni segnalazione viene assegnato un codice identificativo composto da numero progressivo seguito dall'anno.

2. Il RPCT prende in esame le segnalazioni pervenute e, nel rispetto della riservatezza e garantendo l'imparzialità, effettua ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi, eventualmente, del supporto e della collaborazione delle competenti strutture dell'Ateneo e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni all'Ateneo.

3. Entro i trenta giorni successivi all'acquisizione della segnalazione, il RPCT avvia una istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate. Il RPCT può avviare un dialogo con il *whistleblower* chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. A seguito dell'istruttoria il RPCT può decidere di procedere secondo le seguenti alternative:

- se le segnalazioni risultano essere non sufficientemente circostanziate, anche a seguito di verifiche preliminari, o hanno come oggetto fatti già processati o archiviati, procede alla loro archiviazione;
- se le segnalazioni risultano essere sufficientemente circostanziate e non vi si ravvisi una manifesta infondatezza del fatto, il RPCT si rivolge anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, ai soggetti terzi competenti, quali:
  - a) il responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto, solo laddove non vi siano ipotesi di reato o profili di responsabilità disciplinare;
  - b) Commissione Procedimenti Disciplinari, per i profili di responsabilità disciplinare;
  - c) l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei Conti e l'ANAC, per i profili di rispettiva competenza;
  - d) il Dipartimento della Funzione pubblica.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione.

4. Nel caso le segnalazioni riguardino personale docente, il RPCT le trasmette al Rettore.

5. Nel caso in cui non si comprometta l'accertamento dei fatti, il segnalato può essere informato delle segnalazioni a suo carico; in ogni caso deve essere salvaguardato l'anonimato del segnalante.

6. Il RPCT comunica al segnalante in modo sintetico e tempestivo le deliberazioni prese a seguito della segnalazione.

## **Art. 6 Tutela del dipendente che segnala illeciti**

### **1. Tutela dell'anonimato**

Nell'ambito di un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo:

- con il consenso esplicito del segnalante;
- qualora la segnalazione risulti fondata e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente necessaria alla difesa del segnalato. Il RPCT autorizza la conoscenza dell'identità del segnalante qualora l'Ufficio disciplinare ne abbia accertato l'assoluta necessità per la difesa del segnalato.

### **2. Sottrazione della segnalazione al diritto di accesso**

La segnalazione non è soggetta al diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e successive modifiche. L'anonimato non è opponibile all'autorità giudiziaria; tuttavia, la segnalazione all'autorità giudiziaria deve avvenire evidenziando che essa è pervenuta da un soggetto cui è accordata la tutela della riservatezza.

### **3. Divieto di discriminazione**

I dipendenti che segnalano illeciti non possono essere oggetto di discriminazioni, essere sanzionati o licenziati per cause connesse alla denuncia effettuata. Il dipendente che ritiene di aver subito discriminazioni riconducibili alla sua segnalazione di illeciti deve farne comunicazione circostanziata al RPCT che, una volta accertata la fondatezza della denuncia, a sua volta informa il Direttore Generale o il Rettore, per quanto di competenza.

Eventuali atti discriminatori accertati dall'indagine interna devono essere comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dal dipendente interessato o dalle organizzazioni sindacali operanti nell'Ateneo.

La tutela di cui al presente articolo si applica nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni veritiere e in ogni caso quando sia stata resa senza dolo o colpa grave.

## **Art. 7 Responsabilità del dipendente che segnala illeciti**

1. La presente Procedura lascia inalterata la responsabilità penale nel caso di segnalazioni caluniose o diffamatorie.
2. La tutela del *whistleblower* non trova applicazione in caso di responsabilità penale (calunnia o diffamazione) o civile (danno ingiusto causato da dolo o colpa).

## **Art. 8 Comunicazione e monitoraggio**

1. Il RPCT rende conto nella Relazione annuale sull'attuazione del Piano Triennale Anticorruzione delle segnalazioni di illeciti ricevute, archiviate e processate. I dati ottenuti mediante le segnalazioni e le successive istruttorie dovranno essere utilizzati per aggiornare o integrare la mappatura dei rischi del Piano di prevenzione della corruzione dell'Ateneo.
2. Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione può inoltre suggerire alle Autorità e agli Organi competenti dell'Ateneo eventuali misure per correggere fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione evidenziati dalle dette segnalazioni.

## **Art. 9 Disposizioni finali**

1. La presente Procedura, proposta dal RPCT, è approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, ed emanata con decreto del Rettore. Essa è pubblicata all'Albo ufficiale e sul sito dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.